

Sommario

1. PREMESSA	2
1.1 Chi siamo	2
1.2 Scopo del documento	2
2. PARTE PRIMA – VALORI E COMPORAMENTI	2
2.1 Valori	2
2.2 Comportamenti	2
2.3 Regole di condotta e principi etici dell'organizzazione aziendale	3
2.4 Conoscenza del Codice	3
2.5 Principi etici e di comportamento	3
2.5.1 Rispetto delle norme giuridiche	3
2.5.2 Procedure	4
2.5.3 Conflitti di interesse	4
2.5.4 Principio di lealtà e fedeltà	4
2.5.5 Risorse umane	4
2.5.6 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro	4
2.5.7 Tutela ambientale	4
2.5.8 Molestie sul luogo di lavoro	5
2.5.9 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti	5
2.5.10 Fumo	5
2.5.11 Trasparenza e completezza delle informazioni	5
2.5.12 Informazioni riservate	5
2.5.13 Informazioni privilegiate	5
2.5.14 Tutela della privacy	6
2.5.15 Tutela del patrimonio aziendale	6
2.5.16 Informativa contabile e gestionale	6
2.5.17 Antiriciclaggio	6
2.6 Le norme etiche nei confronti di terzi	6
2.6.1 Clienti	6
2.6.2 Fornitori	6
2.6.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni	7
2.6.4 Organi di informazione	7
2.6.5 Concorrenza leale	7
3. PARTE SECONDA - DIVIETO DI CONDOTTE DI REATO	7
3.1 Principi generali	7
3.2 Divieto di condotte di reato che possono coinvolgere la Società	7
3.2.1 Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione	7
3.2.2 Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della pubblica amministrazione	8
3.2.3 Divieto di commissione di falsità nummarie e contraffazione	8
3.2.4 Divieto di commissione di reati societari	8
3.2.5 Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo	9
3.2.6 Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale	9
3.2.7 Divieto di abusi di mercato	10
3.2.8 Divieto di commissione di reati associativi e di reati transnazionali	10
3.2.9 Divieto di violazione della normativa antinfortunistica	10
3.2.10 Divieto di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego	10
3.2.11 Divieto di commissione di reati informatici	10
3.2.12 Divieto di commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore	11
3.2.13 Divieto di commissione di delitti contro l'industria e il commercio	11
3.2.14 Divieto di induzione a rendere dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria	11
3.2.15 Divieto di commissione di reati ambientali	11
3.2.16 Divieto di impiego di stranieri irregolari	11
3.2.17 Divieto di commissione dei reati tributari	11
4. GLOSSARIO/DEFINIZIONI	12

Rev/data	V.3 22/12/2020				
Redatto da	G. Palmieri				
Verificato da	F. Cimino				
Approvato da	L. Munari				p. 1 / 12

1. PREMESSA

1.1 Chi siamo

Respitalia® è un progetto di servizio nato dall'idea di coniugare una consolidata esperienza e conoscenza del settore ospedaliero, del sistema socio-sanitario e in particolare dell'offerta complessiva di assistenza disponibile a pazienti cronici e gravemente disabili. con una capacità esecutiva che ci consente di seguire tutte le fasi di realizzazione di un nuovo progetto. Per ogni attività selezioniamo le competenze più qualificate offrendo al cliente un team multiprofessionale dedicato e le migliori soluzioni tecnologiche, sia di mercato che di concezione e progettazione originale.

Mission di Respitalia® è sviluppare, progettare e realizzare modelli di assistenza dedicati ai pazienti fragili e con disabilità respiratoria e neuromotoria per offrire cure personalizzate, con una qualità professionale di eccellenza e un approccio aperto ad accogliere la complessità del bisogno dell'assistito e della sua famiglia.

L'innovazione gestionale e i nuovi modelli di assistenza sanitaria non si realizzano infatti per una progettualità istituzionale ma dall'assunzione di responsabilità di chi è vicino al bisogno, rileva il problema e si fa carico, liberamente, di tentare una soluzione. L'impresa è quel livello del sociale che rende disponibili risorse private per la costruzione di un bene pubblico. Abbiamo scelto quindi di avviare un'impresa come strumento per offrire, con tutta la nostra esperienza, competenza e capacità, un servizio e una speranza a chi ha urgenza di trovare una risposta al suo problema di salute.

1.2 Scopo del documento

Questo documento (di seguito Codice di Condotta) è conforme ed integra i requisiti normativi ex D.Lgs. 231/2001 ed è rivolto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di Respitalia Srl S.B. (nel seguito anche "La Società").

Una copia del presente codice è pubblicata nel sito web della Società, può essere ritirata presso la Sede Legale Respitalia S.r.l. S.B. - Via G.Modena, 3 - 20129 Milano o può essere richiesta all'indirizzo e-mail info@Respitalia.it

Il rispetto delle seguenti regole garantisce il corretto svolgimento della propria attività lavorativa e di quelle dei colleghi, nonché l'efficienza e l'immagine della Società.

2. PARTE PRIMA – VALORI E COMPORAMENTI

2.1 Valori

In particolare, i valori che ispirano la Società sono:

- **Visione:** Le migliori soluzioni derivano da una prospettiva aperta sulla realtà, in un continuo scambio di esperienze che ha come orizzonte il mondo.
- **Competenza:** La nostra professionalità è un patrimonio di esperienze diversificate che ci permette di offrire soluzioni complete, operando in armonia con l'organizzazione del cliente secondo il principio della corresponsabilità nella realizzazione degli obiettivi comuni.
- **Affidabilità:** La puntualità ed il rispetto degli impegni assunti sono caratteristiche riconoscibili in ogni momento della nostra attività. La nostra soddisfazione principale è nella consapevolezza di un lavoro ben fatto per l'utilità comune.
- **Responsabilità:** Vediamo il lavoro non come una serie frammentaria di compiti sequenziali ma come l'espressione responsabile delle nostre qualità professionali e personali.
- **Semplicità:** Nelle relazioni professionali ci confrontiamo in modo diretto, con sensibilità e stima. Operiamo nella massima trasparenza e siamo determinati nel perseguire gli obiettivi nel pieno rispetto delle regole.
- **Tenacia:** Per noi l'unica prospettiva possibile è raggiungere il risultato.

2.2 Comportamenti

E' responsabilità della Società l'osservanza della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie. L'integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutti i dipendenti di Respitalia, i collaboratori, agenti e terzi che agiscono in nome e per conto di Respitalia (di seguito "Risorse di Respitalia") e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione. La conduzione degli affari e delle attività aziendali di Respitalia deve essere perciò svolta in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza.

Tutte le Risorse di Respitalia, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale. I rapporti tra le Risorse di Respitalia, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Rev/data	V.3 22/12/2020					
Redatto da	G. Palmieri					
Verificato da	F. Cimino					
Approvato da	L. Munari					p. 2 / 12

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse di Respitalia può giustificare, nemmeno in parte, l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice.

2.3 Regole di condotta e principi etici dell'organizzazione aziendale

Respitalia nei rapporti di affari si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al mercato, senza distinzione di importanza dell'affare.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai dipendenti/collaboratori di Respitalia nello svolgimento dell'attività lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività di Respitalia devono essere svolte con impegno e rigore professionale, con il dovere di fornire apporti professionali adeguati alle funzioni e alle responsabilità assegnate e di agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di Respitalia. Fermo restando il rispetto della normativa applicabile, gli obiettivi di impresa, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell'impresa nonché la creazione di valore e il benessere per tutti gli Stakeholders.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti.

Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure interne e documentato in modo adeguato.

È proibita l'accettazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Respitalia. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore, o la richiesta di essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente il superiore, o l'organo del quale è parte, e il Garante ove occorra.

Respitalia cura di informare adeguatamente i terzi circa gli impegni e obblighi imposti dal Codice, esige da loro il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività e adotta le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato adempimento da parte di terzi.

I principi e le regole dedotti nel Codice di Condotta esprimono un impegno etico e giuridico, connesso a precise responsabilità nella conduzione degli affari e dell'attività aziendale assunto dalla Direzione di Respitalia, dagli organi sociali, dai dipendenti e dai collaboratori e da tutti coloro che a qualsiasi titolo operano con la Società.

Le violazioni delle disposizioni del Codice di Condotta possono integrare lesione del rapporto fiduciario con Respitalia e portare all'applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali, secondo la normativa e il contratto collettivo nazionale vigenti. Per quanto riguarda i dipendenti di Respitalia, si precisa che la commissione o il tentativo di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-duodecies) e dalla legge 146/2006 (reati transnazionali) impone il licenziamento. Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi in rapporto contrattuale con la Società, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, oltre all'eventuale risarcimento dei danni.

2.4 Conoscenza del Codice

Respitalia si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte dei dipendenti di Respitalia e degli altri Stakeholders. Il loro contributo costruttivo sui suoi principi Respitalia si impegna a tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni che dovessero scaturire dagli Stakeholders, con l'obiettivo di confermare o integrare il Codice.

Respitalia vigila in ogni caso con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Respitalia intrattiene relazioni.

2.5 Principi etici e di comportamento

2.5.1 Rispetto delle norme giuridiche

Respitalia opera nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti vigenti in Italia e negli altri Paesi nei quali svolge a qualsiasi titolo e in qualunque forma la propria attività, nonché nel rispetto dei principi di etica professionale e di quelli associativi.

Rev/data	V.3 22/12/2020					
Redatto da	G. Palmieri					
Verificato da	F. Cimino					
Approvato da	L. Munari					p. 3 / 12

Il perseguimento dell'interesse e degli obiettivi economici di Respitalia non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di onestà, correttezza, legalità e trasparenza né può essere realizzato in violazione di legge.

Sono vietate tutte le situazioni che hanno come fine esclusivo quello di influire sulla indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

La responsabilità della conformità dell'attività aziendale alle norme giuridiche deve essere chiaramente assegnata, nell'ambito della società, a persone competenti e identificate.

2.5.2 Procedure

Respitalia istituisce al proprio interno un formale sistema di autorizzazioni ed approvazioni per l'assunzione delle decisioni di gestione operative, economiche e finanziarie.

Tutte le attività di Respitalia, ivi comprese quelle affidate a terzi per suo conto, devono essere svolte in regime di riservatezza, in maniera legittima e nel rispetto delle norme, delle procedure e dei regolamenti aziendali, sui quali sono effettuate analisi e verifiche obiettive.

2.5.3 Conflitti di interesse

I dipendenti devono mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare ogni situazione che possa generare, anche potenzialmente, conflitto con gli interessi di Respitalia e nuocere alla sua immagine.

In particolare, deve essere evitato qualsiasi conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni ricoperte in Respitalia.

In ogni caso, i Destinatari, in caso di conflitto di interessi, devono astenersi dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce.

2.5.4 Principio di lealtà e fedeltà

Respitalia incoraggia un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari.

Tutti i Destinatari devono considerare il rispetto delle norme del presente Documento come parte essenziale delle loro obbligazioni nei confronti di Respitalia.

L'obbligo di fedeltà comporta altresì per i dipendenti di Respitalia il divieto di:

assumere occupazioni con rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto dei terzi che siano incompatibili con l'attività svolta per Respitalia, senza la preventiva autorizzazione scritta della Società; svolgere attività comunque contrarie agli interessi dell'impresa o incompatibili con i doveri d'ufficio.

2.5.5 Risorse umane

Respitalia riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con i propri dipendenti e collaboratori relazioni basate sulla fiducia reciproca.

Pertanto Respitalia nella gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.

Respitalia promuove programmi di aggiornamento e formazione atti a valorizzare le professionalità specifiche e a conservare ed accrescere le competenze acquisite nel corso della collaborazione.

Respitalia si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i Destinatari.

2.5.6 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La Società si impegna inoltre a consolidare ed a diffondere una cultura della sicurezza dei luoghi di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari, al fine di preservarne la salute e la sicurezza.

Respitalia si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

2.5.7 Tutela ambientale

Respitalia promuove la conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente.

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e di protezione ambientale.

Rev/data	V.3 22/12/2020					
Redatto da	G. Palmieri					
Verificato da	F. Cimino					
Approvato da	L. Munari					p. 4 / 12

2.5.8 Molestie sul luogo di lavoro

Respitalia esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui

Respitalia non ammette molestie sessuali, intendendo come tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.

2.5.9 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

Ciascun dipendente o collaboratore di Respitalia deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

2.5.10 Fumo

Nell'ambiente di lavoro è fatto divieto di fumare.

2.5.11 Trasparenza e completezza delle informazioni

Respitalia si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti i Destinatari relativamente alla propria situazione ed al proprio andamento in relazione al rapporto instaurato con gli stessi, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

2.5.12 Informazioni riservate

Le attività di Respitalia possono richiedere l'acquisizione, la conservazione, il trattamento e la comunicazione di notizie, documenti, dati attinenti a negoziazioni, procedure amministrative e giudiziarie, operazioni finanziarie, dati personali e, in genere, dati che per previsione normativa o accordi negoziali non possono essere divulgati.

Nell'ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo le notizie su fatti di dominio non pubblico capaci di influenzare il valore del patrimonio aziendale, lo sviluppo commerciale, il know how e l'immagine di Respitalia.

A mero titolo esemplificativo, per informazioni riservate si intendono: le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure, i programmi di acquisto, le strategie di costi, di prezzi, di marketing o di servizi; le informazioni di carattere finanziario non pubbliche; le informazioni relative a vendite, fusioni, acquisizioni, procedure interne, codici di accesso e password riservate.

I Destinatari si impegnano a non divulgare le informazioni apprese nello svolgimento delle proprie funzioni, anche successivamente alla cessazione del rapporto con Respitalia, a tutela della posizione competitiva della società e dei suoi diritti di proprietà intellettuale.

Ogni Destinatario è tenuto a conoscere ed attuare quanto previsto dalle procedure e politiche aziendali in materia di sicurezza delle informazioni, al fine di garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ogni informazione ottenuta da un dipendente o da un collaboratore in relazione alla propria attività è di proprietà di Respitalia e non può essere comunicata a terzi né utilizzata in alcun modo, se non previa autorizzazione scritta da parte di Respitalia.

Le informazioni relative all'attività di ricerca scientifica e/o tecnologica possono essere scambiate solo dopo che siano stati approntati gli strumenti di tutela della proprietà industriale in conformità con le procedure aziendali (es.: non-disclosure agreements NDA).

Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la società da indebiti accessi od usi illeciti.


La distruzione dei supporti materiali od elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure e delle norme che regolano la materia.

2.5.13 Informazioni privilegiate

Nell'ambito delle informazioni riservate assumono particolare rilievo le informazioni privilegiate ai sensi dell'art 181 Testo Unico Finanza, definite come "informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernenti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

Il Destinatario non deve utilizzare a proprio vantaggio tale tipologia di informazioni (ad esempio: risultati finanziari,

Rev/data	V.3 22/12/2020					
Redatto da	G. Palmieri					
Verificato da	F. Cimino					
Approvato da	L. Munari					p. 5 / 12

	MOG 231 Codice etico e di comportamento	MOG CE.01
		V1.0 del 22/12/2020

informazioni su acquisizioni o dismissioni, ecc.).

2.5.14 Tutela della privacy

I Destinatari sono tenuti ad adoperarsi, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy (Regolamento EU n° 679/2016, GDPR).

2.5.15 Tutela del patrimonio aziendale

Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni di Respitalia, fisici ed immateriali, e delle risorse, siano esse materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti, nonché all'utilizzo delle stesse in modo conforme all'interesse sociale.

Ciascuno è pertanto tenuto, al fine di tutelare i beni aziendali di Respitalia, a tenere comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative disposte per regolamentarne l'utilizzo.

Ciascuno deve utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni aziendali di Respitalia a lui affidati ed evitare utilizzi impropri dei beni aziendali di Respitalia che possano arrecare danno agli stessi o a terzi.

Nessuno dei beni di Respitalia e delle risorse di proprietà di Respitalia deve essere utilizzato per finalità diverse da quelle da questa indicate, né per finalità diverse dall'oggetto sociale di Respitalia o in qualsiasi modo illegali.

2.5.16 Informativa contabile e gestionale

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Le informazioni che confluiscono nella contabilità, sia generale sia analitica, devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza ed accuratezza.

Ogni Destinatario è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati in modo completo, corretto e tempestivo nella contabilità e a fare in modo che la relativa documentazione sia ordinata e facilmente reperibile.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, volta a consentirne l'agevole verifica e ricostruzione contabile.

Ogni Destinatario è tenuto a segnalare con tempestività al proprio superiore ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia venuto a conoscenza.

2.5.17 Antiriciclaggio

Respitalia non dovrà in alcun modo ed in nessuna circostanza essere implicata in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Respitalia si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di riciclaggio.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con partner in relazioni d'affari di lungo periodo le competenti Funzioni aziendali sono tenute ad assicurarsi, per quanto possibile e ragionevole, circa la reputazione commerciale della controparte.

2.6 Le norme etiche nei confronti di terzi

2.6.1 Clienti

I dipendenti di Respitalia, nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti, nel rispetto delle procedure interne devono favorire la massima soddisfazione del cliente, fornendo, tra l'altro, informazioni esaurienti, veritiere ed accurate sui servizi forniti, affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

I Destinatari non devono promettere o offrire pagamenti o beni a Respitalia o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi di Respitalia.

2.6.2 Fornitori

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l'altro, del prezzo, della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato e del possesso dei requisiti richiesti.

Rev/data	V.3 22/12/2020					
Redatto da	G. Palmieri					
Verificato da	F. Cimino					
Approvato da	L. Munari					p. 6 / 12

2.6.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni, comprese le Autorità di Vigilanza, è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.

I Destinatari non devono promettere o offrire a Pubblici Funzionari o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, pagamenti, beni a Respitalia e/o altre utilità, per promuovere o favorire gli interessi di Respitalia, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. Si intendono di modico valore importi uguali o inferiori a € 50,00 (cinquanta/00).

Quando è in corso una trattativa d'affari o un qualsiasi altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari o i soggetti terzi che rappresentano Respitalia non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, né quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni.

In tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni Respitalia si impegna a dare piena e scrupolosa attuazione alla normativa ed alla disciplina regolamentare applicabile.

Nel caso di partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione o da Pubbliche Istituzioni, i Destinatari dovranno operare nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

2.6.4 Organi di informazione

I rapporti tra Respitalia ed i media spettano alle funzioni aziendali espressamente designate e devono essere svolte in coerenza con la politica di comunicazione definita da Respitalia e conformemente alle procedure all'uopo previste.

I Destinatari non possono pertanto fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

La partecipazione, in nome di Respitalia o in rappresentanza della stessa, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata ed ufficializzata per iscritto, nel rispetto delle procedure interne.

2.6.5 Concorrenza leale

Respitalia riconosce il valore della concorrenza quando ispirato ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato.

La società si impegna inoltre a non danneggiare indebitamente l'immagine dei competitors e dei loro prodotti/servizi.

3. PARTE SECONDA - DIVIETO DI CONDOTTE DI REATO

3.1 Principi generali

Il presente Documento, pur rispondendo alla specifica funzione di orientare la condotta negli affari dei Destinatari verso elevati standard deontologici, costituisce al contempo una fondamentale componente del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Respitalia ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 231/2001.

Respitalia ritiene pertanto di dover vietare espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi del Decreto 231/2001.

Tale divieto riguarda i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo della Società.

3.2 Divieto di condotte di reato che possono coinvolgere la Società

E' assolutamente contraria all'interesse delle società Respitalia ogni violazione dei divieti di seguito specificati:

3.2.1 Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della pubblica amministrazione

L'art. 24 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: Malversazione a danno dello Stato (art 316-bis c.p.), Indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- non deve destinare a scopi privati erogazioni pubbliche ottenute per l'utilizzo in iniziative di interesse generale;
- non deve conseguire indebitamente, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

Rev/data	V.3 22/12/2020					
Redatto da	G. Palmieri					
Verificato da	F. Cimino					
Approvato da	L. Munari					p. 7 / 12

- non deve procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, se il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- non deve procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- non deve procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, allorché il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

3.2.2 Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della pubblica amministrazione

L'art. 25 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318, 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione internazionale (art. 322-bis), induzione indebita a care o promettere utilità (art. 319- quater).

Pertanto il Destinatario:

- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità in relazione all'esercizio della funzione o dei suoi poteri;
- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per fargli omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per fargli compiere od omettere un atto del suo ufficio ovvero un atto contrario ai doveri d'ufficio, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- non deve dare o promettere denaro o altra utilità ad un pubblico funzionario anche se da quest'ultimo indotto con abuso della qualità o dei poteri.

3.2.3 Divieto di commissione di falsità nummarie e contraffazione

L'art. 25-bis del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati previsti nel codice penale: art. 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 454 (Alterazione di monete), 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 457 (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), 459 (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati), 460 (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo), 461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), 464 (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati), 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

3.2.4 Divieto di commissione di reati societari

L'art. 25-ter del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati previsti nel codice civile: false comunicazioni sociali (art. 2621), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622), impedito controllo (art. 2625), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis), formazione fittizia del capitale (art. 2632), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633); corruzione tra privati (art. 2635); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636), aggraviamento (art. 2637), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638).

Pertanto il Destinatario, ove munito della qualifica richiesta dalla legge:

- non deve, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene (anche se le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- non deve, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui

Rev/data	V.3 22/12/2020					
Redatto da	G. Palmieri					
Verificato da	F. Cimino					
Approvato da	L. Munari					p. 8 / 12

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (anche se le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;

- non deve, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esporre false informazioni od occultare dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari;
- non deve, in concorso con i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestare il falso o occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
- non deve, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- non deve, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli;
- non deve ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- non deve, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, od azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- non deve, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- non deve tacere l'esistenza di un interesse, in una determinata operazione, proprio o di terzi, in conflitto con quello della società, né deve, in presenza di quell'interesse, partecipare al compimento dell'operazione;
- non deve, neanche in parte, formare od aumentare fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- non deve, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionare danno ai creditori;
- non deve dare o promettere denaro o altra utilità ad esponente di altra azienda al fine di procurare alla Società vantaggi in danno della stessa;
- non deve, con atti simulati o fraudolenti, determinare la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- non deve diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- non deve, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima (anche se le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi);
- non deve, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ostacolare le funzioni.

3.2.5 Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo

L'art. 25-quater del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale, in leggi speciali e comunque commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York (in particolare: la raccolta di fondi per il finanziamento di organizzazioni terroristiche).

3.2.6 Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale

L'art. 25-quinquies del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati previsti nel codice penale: Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600), Prostituzione minorile (600-bis), Pornografia minorile (600-ter), Detenzione di

Rev/data	V.3 22/12/2020					
Redatto da	G. Palmieri					
Verificato da	F. Cimino					
Approvato da	L. Munari					p. 9 / 12

materiale pornografico (600 quater), Pornografia virtuale (art 600 quater. 1), Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (600 quinquies), Tratta di persone (601), Acquisto e alienazione di schiavi (602) Adescamento di minorenni (art 609-undecies).

3.2.7 Divieto di abusi di mercato

L'articolo 25-sexies del Decreto Legislativo 231 richiama le fattispecie previste dagli articoli 184 e 185 del T.U.F., rispettivamente, "abuso di informazioni privilegiate" e "manipolazione del mercato".

Pertanto, il Destinatario in possesso di informazioni privilegiate, da intendersi come "informazioni specifiche di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernenti strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari", non deve:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime;
- senza giustificato motivo, dare comunicazione delle informazioni, ovvero consigliare ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- Il Destinatario non deve, inoltre, divulgare notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari o l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi.

3.2.8 Divieto di commissione di reati associativi e di reati transnazionali

Il Destinatario non deve in alcun modo commettere i reati associativi previsti dall'art 24-ter e i reati transnazionali previsti dall'art 10 della legge 146/2006.

In particolare non deve:

- far parte di (o agevolare) un'associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- far parte di (o agevolare) un'associazione per delinquere di tipo mafioso (art 416-bis); far parte di (o agevolare) un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art 74 T.U. 309/1990);
- far parte di (o agevolare) un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di tabacco lavorato estero (art 291 quater T. 43/1973);
- partecipare/agevolare il traffico di migranti (artt 5 e 12 d.lg. 286/1998); in alcun modo ostacolare il corso della Giustizia (art 377-bis e 378 c.p.).

3.2.9 Divieto di violazione della normativa antinfortunistica

L'art 25-septies del Decreto legislativo 231 richiama gli artt 589 e 590 c.p., che puniscono l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, ove commessi in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro e a tutela della salute del lavoratore.

Il Destinatario pertanto non deve in alcun modo violare la normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la quale è posta proprio per evitare o limitare il rischio di morte o lesioni del lavoratore.

3.2.10 Divieto di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego

L'art 25-octies del Decreto legislativo 231 richiama gli artt 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (c.d. reimpiego) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del c.p. Pertanto il Destinatario non deve:

- acquistare, ricevere od occultare denaro o altre cose provenienti da delitto o comunque intramettere nel farli acquistare ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto doloso, né compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

3.2.11 Divieto di commissione di reati informatici

L'art 24-bis del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti delitti previsti nel codice penale: art 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-quinquies

Rev/data	V.3 22/12/2020					
Redatto da	G. Palmieri					
Verificato da	F. Cimino					
Approvato da	L. Munari					p. 10 / 12

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 491-bis, (Documenti informatici), 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica), 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).

Per quel che interessa, Respitalia, i Destinatari non devono commettere i reati indicati e, in particolare, non devono accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico altrui, pubblico o privato, né in alcun modo danneggiarlo.

3.2.12 Divieto di commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art 25-novies del Decreto Legislativo 231 richiama gli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171- octies della legge 633/1941. Per quel che interessa Respitalia, i Destinatari non devono in alcun modo utilizzare opere dell'ingegno abusivamente riprodotte o software e banche dati non regolarmente muniti di licenza.

3.2.13 Divieto di commissione di delitti contro l'industria e il commercio

L'art 25-bis.1 del Decreto Legislativo 231 richiama gli artt 513 (Turbata libertà dell'industria o del commercio), 515 (Frode nell'esercizio del commercio), 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517- quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza), art. 514 (Frodi contro le industrie nazionali).

Per quel che interessa l'attività Respitalia, i Destinatari non devono impedire o turbare con violenza o con mezzi fraudolenti l'attività di una società concorrente, né compiere atti di concorrenza mediante violenza o minaccia.

3.2.14 Divieto di induzione a rendere dichiarazioni false all'Autorità Giudiziaria

L'art 25-decies del Decreto legislativo 231 richiama l'art 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

Pertanto i Destinatari non devono indurre, con violenza o minaccia o con dazione o promessa di denaro o altra utilità, la persona chiamata a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere tali dichiarazioni o a renderle mendaci.

3.2.15 Divieto di commissione di reati ambientali

L'art 25-undecies del Decreto 231 prevede la responsabilità dell'ente per numerosi reati ambientali. In generale i Destinatari non devono in alcun modo inquinare l'ambiente (aria-acqua- suolo-sottosuolo), attenendosi alle disposizioni adottate dalla società in materia.

La Società seleziona e controlla attentamente i soggetti terzi ai quali si affida per lo svolgimento di attività ad impatto ambientale.

3.2.16 Divieto di impiego di stranieri irregolari

L'art 25-duodecies del Decreto 231 prevede la responsabilità della Società per talune ipotesi di impiego di stranieri il cui soggiorno sia irregolare.

È fatto obbligo ai Destinatari di rispettare con scrupolo la normativa sul rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno del soggetto extracomunitario.

3.2.17 Divieto di commissione dei reati tributari

- Trasparenza della contabilità (art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001)
- La contabilità dell'azienda risponde ai principi generalmente accolti di verità, accuratezza, completezza e trasparenza del dato registrato. I destinatari del presente Codice Etico e di Condotta si impegnano ad astenersi da qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che violi direttamente o indirettamente i principi normativi e/o le procedure interne che attengono la formazione dei documenti contabili e la loro rappresentazione all'esterno. I destinatari del presente Codice Etico e di Condotta sono altresì tenuti a conservare e rendere disponibile, per ogni operazione o transazione effettuata, adeguata documentazione di supporto al fine di consentirne:
- l'accurata registrazione contabile;
- l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica;

Rev/data	V.3 22/12/2020					
Redatto da	G. Palmieri					
Verificato da	F. Cimino					
Approvato da	L. Munari					p. 11 / 12

- la verifica del processo di decisione, autorizzazione e realizzazione, in termini di legittimità, coerenza e congruità nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.
- I destinatari del presente Codice Etico e di Condotta che vengano a conoscenza di casi di omissione, falsificazione o trascuratezza nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore ovvero all'OdV e/o al Vertice aziendale. L'azienda promuove la formazione e l'aggiornamento al fine di rendere edotti i destinatari del presente Codice Etico e di Condotta in ordine alle regole (norme di legge o di regolamento e prescrizioni interne) che presiedono alla formazione ed alla gestione della documentazione contabile.

4. GLOSSARIO/DEFINIZIONI

- "Codice": il presente Codice Etico e di Condotta;
- "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
- "Destinatari": Soggetti in posizione apicale nella Società e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi dipendenti/distaccati, collaboratori, promotori e società in service
- "Modello di organizzazione e di gestione": L'insieme delle procedure e degli strumenti che la Società ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al Decreto.
- "P.A.": la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio, italiani ed esteri, intesi nell'accezione più ampia.
- "Società": Respitalia S.r.l. S.B., con sede legale in Via G. Modena, 3 - 20129 Milano MI

Rev/data	V.3 22/12/2020					
Redatto da	G. Palmieri					
Verificato da	F. Cimino					
Approvato da	L. Munari					p. 12 / 12